



SENTENZA N.31/17

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 21 novembre 2017 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Michael Henri Procureur (licenza di regolarità giornaliera n. 396078).

+++++++

Con atto del 20 giugno 2017 il Procuratore Federale ha deferito il sig. Michael Henri Procureur per violazione degli artt. 8.1 ed 8.6 R.S.N., perché, essendo membro della giuria della manifestazione Drift King of Italy (Verona 20/22 gennaio 2017), nel briefing del 22 gennaio, a causa di una loro richiesta di consegna dei dati del rilevamento telemetrico (non accolta) aveva dichiarato i sigg. Francesco Conti e Stefano Bastogi esclusi dalle future competizioni di Drift King if Italy e Drift King of Europe per un quinquennio.

Intimato per l'udienza del 21 novembre 2017, il sig. Procureur ha fatto pervenire memoria: respingendo ogni addebito, ha a sua volta lamentato di essere stato oggetto di aggressione verbale da parte del sig. Conti, con ingiurie ed intimidazioni. All'udienza fissata il sig. Procureur non è comparso, ma si è fatto rappresentare dal difensore avv. Francesca Pasquino.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato, con applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida. Il difensore ha insistito per l'esclusione dell'addebito.

+++++++

Il procedimento ha tratto origine da esposto dei sigg. Francesco Conti e Stefano Bastogi, partecipanti alla manifestazione Drift King of Italy del 20/22 gennaio 2017.

Gli esponenti, premesso che in occasione di precedente edizione della Drift King of Italy era stata negata loro con pretesti formali l'acquisizione dei dati del rilevamento telemetrico e che, ammaestrati da tale precedente, ne avevano preventivamente concordato il rilascio con la Direzione di gara, lamentavano non solamente di non averli ottenuti, ma anche che il sig. Procureur, membro della Giuria (e titolare di diritti sul sistema di rilevamento telemetrico utilizzato nella manifestazione) nel briefing del 22 gennaio avesse dichiarato che, in ragione della loro pretesa, erano esclusi dal Drift King of Italy e dal Drift King of Europe per i prossimi cinque anni.

L'incolpato oppone una diversa ricostruzione dei fatti. Secondo la difesa, infatti, il sig. Conti, a sua volta interessato alla promozione di un diverso sistema di rilevamento telemetrico dei dati, avrebbe, come in occasione della precedente edizione del Drift King of Italy, tratto pretesto dalla esigenza di controllare la esattezza dei rilevamenti perseguendo in realtà un fine denigratorio; legittimamente la Direzione di gara aveva rifiutato la consegna in forza dell'art. 12 RPG, ai cui sensi la verifica dei dati del rilevamento ufficiale era ammessa solamente in sede di prove di ricognizione, non anche in corso di gara od all'esito di essa; nessuna minaccia e nessuna ingiuria era stata pronunciata dal Procureur, il quale si era limitato ad ammonire i richiedenti che una loro ulteriore insistenza avrebbe potuto dare luogo a provvedimenti sanzionatori; egli stesso era stato poi oggetto di aggressione verbale con ingiurie ed intimidazioni da parte del

M.L.



Conti nel corso della mattina del 22 gennaio, fatto per il quale aveva inviato informativa alla Direzione di gara sollecitando la adozione di adeguata sanzione.

Per quanto è dato desumere dagli atti, la segnalazione di illecito del sig. Procureur non ha avuto seguito, probabilmente perché lo stesso sig. Conti ha ritenuto di ritirarsi dalla competizione; nè risulta essere stata trasmessa al Procuratore Federale. In questa sede, in difetto di azione disciplinare a suo carico, il comportamento del sig. Conti può dunque venire in considerazione esclusivamente ai fini di una più compiuta ricostruzione e valutazione del fatto addebitato al sig. Procureur.

Il Procuratore Federale non ha ravvisato ipotesi di responsabilità disciplinare a carico di altri soggetti ACI (sig. a Capuzzo, delegata ACI Sport; sig. Emanuele Festival, delegato dell'organizzatore; sig. Massimo Gambucci, direttore di gara; salvo altri ufficiali di gara non identificati), nei cui confronti gli esponenti avevano pure espresso le loro doglianze: è, infatti, da ritenere che correttamente essi abbiano ommesso di sostenere la pretesa dei due esponenti, di consegna dei dati telemetrici. Secondo il RPG, infatti, il diritto dei concorrenti di controllare il corretto funzionamento del sistema di rilevamento elettronico poteva essere esercitato solamente prima della gara, durante ed all'esito delle prove di ricognizione. Vale la pena di ricordare al riguardo che nel drifting il rilevamento telemetrico offre un rilevante supporto alle valutazioni della Giuria; che i concorrenti possono montare sulle loro vetture un secondo apparecchio di loro scelta per confrontare i loro dati con quelli del rilevamento ufficiale, al fine di verificarne anticipatamente la taratura; e che la mancata contestazione, in esito alle prove di ricognizione, equivale ad una verifica personale positiva della efficienza del sistema ufficiale di rilevamento. E' forse opportuno aggiungere che, a prestazione già resa, i sigg. Conti e Bastogi, invece di insistere per ottenere in via breve i dati telemetrici, avrebbero dovuto, se mai, contestare i risultati di gara con formale reclamo.

Nel contrasto tra le due opposte versioni la vicenda può essere ricostruita sulla base delle ammissioni dell'incolpato e delle dichiarazioni rese dal G.U, sig. Simone Ossola.

Se ne può desumere con ragionevole certezza che il sig. Procureur ed il sig. Conti avessero in ordine ai sistemi di rilevamento telemetrico uno speciale interesse personale, essendo il primo portatore di diritti sul sistema in concreto utilizzato per il rilevamento dati nella competizione in esame ed il secondo portatore di diritti su diverso sistema.

L'ipotesi che pretestuosamente il sig. Conti avesse prospettato dubbi sulla efficienza del sistema ufficiale di rilevamento e richiesto in corso di gara la consegna dei relativi dati non poteva non apparire fondata al sig. Procureur: l'analogo comportamento del Conti in occasione della precedente edizione della manifestazione, l'interesse di lui a sollevare dubbi sulla correttezza dei rilevamenti e sulla efficienza del sistema, la formale illegittimità della pretesa e la insistenza dei richiedenti rendevano l'ipotesi più che plausibile.

Dalla dichiarazione del G.U sig. Ossola risulta confermato che un primo sgradevole confronto tra l'incolpato e gli esponenti si è verificato nel corso del briefing del 22 gennaio (ore 9); e che altro, più acceso, è poi seguito nel corso della mattina nel paddock.

E' possibile che tra il sig. Procureur e gli esponenti vi sia stata difficoltà di reciproca comprensione: il Procureur, di origine belga, non avendo padronanza della lingua italiana, si esprimeva in inglese ed il Conti non ha a sua volta padronanza della detta lingua. E', dunque, possibile che gli esponenti non abbiano ben compreso il senso di quanto il Procureur ha detto a proposito di partecipazione a future gare di drifting. Sulla base di quanto dichiarato dal sig. Ossola sembra da escludere che l'incolpato abbia profferito la grave minaccia di esclusione per cinque anni dalle future competizioni

AMF



Automobile Club d'Italia

SPORT

minaccia, peraltro, palesemente al di fuori dei suoi poteri); e deve, invece, ritenersi che abbia prospettato loro l'intenzione di avvalersi della prerogativa di non ammetterli a future competizioni drifting da lui stesso organizzate, siccome concorrenti non graditi a causa del loro comportamento.

Il Collegio dubita che il non gradimento dell'organizzatore possa di per sé legittimare la esclusione da una manifestazione sportiva; ma non può non rilevare che la frase, pronunciata nel corso del briefing, è andata al di là dei limiti di correttezza, che un ufficiale di gara deve comunque osservare in ragione della sua qualità. Il dovere di autocontrollo dell'ufficiale di gara è, infatti, maggiore dell'analogo dovere del licenziato in genere; ed è oggettivamente violazione del dovere di correttezza per l'ufficiale di gara lasciarsi indurre dalle altrui provocazioni ad affermazioni del tutto inappropriate: altro è ammonire il concorrente prospettandogli il corretto esercizio del potere sanzionatorio, altro manifestargli pubblicamente il proprio personale non gradimento, a maggior ragione se il detto non gradimento trae origine (anche) da fattori estranei alla condotta di gara.

Può ritenersi provato che il sig. Procureur si sia così espresso per reazione alla infondata pretesa dei due esponenti ed in considerazione della ipotesi sopra formulata: una ipotesi, se non realmente fondata, certo con apparenza di fondatezza, considerato il precedente e l'interesse commerciale sottostante e la sostanziale ingiuria implicita nella insistita manifestazione del sospetto di inefficienza del (suo) sistema ufficiale di rilevamento.

Sotto il profilo psicologico il comportamento dell'incolpato appare, dunque, qualificato da colpa lieve: se pure non si era ancora verificato il successivo e più vivace confronto verbale, la provocazione, ancorché inidonea come causa di giustificazione del pur modesto *vulnus* inferto alla funzione esercitata, qualifica, tuttavia, il fatto sul piano psicologico come commesso per colpa lieve. Sanzione equa stima, pertanto, il Collegio quella minima della ammonizione, esclusa la diffida (palesemente superflua, avuto riguardo alla specialità della vicenda).

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara il licenziato Michael Henri Procureur (licenza n. 396078) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna alla sanzione della ammonizione. Così deciso in Roma il 21 novembre 2017.

Il Presidente estensore
(F. Morozzo della Rocca)